




CONSIGLIO NAZIONALE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

PROT. 12144 DEL 28-11-2008

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**UFFICIO COORDINAMENTO E VIGILANZA  
ORDINI TERRITORIALI  
PO 492/2008**

*Spett. le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili  
di Caserta*

In merito al Vostro quesito del 23 ottobre 2008 con il quale si chiedevano chiarimenti in relazione alla possibilità di far rientrare l'attività di cancellazione dei protesti fra le attività professionali espletate dagli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed al compenso spettante per tali attività si osserva quanto segue.

Il D.L. 18 settembre 1995, n. 381, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 novembre 1995, n. 480, all'art. 3 bis ha disposto l'istituzione del registro informatico dei protesti, tenuto dalle Camere di Commercio, uniche competenti a provvedere alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari.

La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, o dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione.

In particolare, la cancellazione dal registro dei protesti può essere richiesta dal debitore che, entro dodici mesi dalla levata del protesto, abbia eseguito il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, degli interessi maturati e delle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso. Per ottenere la cancellazione il debitore dovrà presentare al Presidente della Camera di commercio, competente per territorio, una formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento.

La cancellazione del protesto è disposta dal responsabile dirigente della Camera di Commercio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.

Alla luce di quanto sopra esposto sembra ammissibile che il professionista nell'ambito di attività di assistenza continuativa e generica a favore del cliente, abbia provveduto alla compilazione dell'istanza per la cancellazione dal registro dei protesti.

In tale circostanza, qualora il professionista non abbia preconcordato con il proprio cliente l'onorario spettante per l'attività di assistenza continuativa e generica ai sensi dell'art. 42 T.P., per la concreta definizione degli onorari spettanti per la formulazione dell'istanza per la cancellazione dal registro dei protesti si dovrà fare riferimento alle disposizioni dell'art. 26, T.P. ed in particolare agli onorari gradualmente indicati alla lettera b), punto II, della tabella 1 contenuta nell'art. 26 TP.

Infine, si segnala che sembra ricorrere un'ipotesi di valore della pratica indeterminato e indeterminabile, pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, TP, il valore della pratica assunto a riferimento sarà il valore massimo del terzo scaglione di cui all'art. 26 (euro 154.937,07).

Con i migliori saluti.

Roma, 25 novembre 2008

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Pietro Rosi)

